

MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTINGIBILI DEI PIANI DI AZIONE COMUNALE (PAC)

A seguito della modifica della legge regionale 9/2010 intervenuta con l.r. 12 aprile 2016 n. 27 art. 2, si rende necessario rivedere le regole di attivazione degli interventi contingibili così come definiti nell'allegato 4 DGR 1182/2015.

Per la definizione delle nuove regole per l'attivazione degli interventi contingibili si è tenuto del nuovo comma 3 ter art. 13 l.r. 9/2010, come sotto riportato:

“La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:

a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;

b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010.”

Inoltre si è tenuto conto anche del comma 3 art. 1 del protocollo di intesa sottoscritto tra il MATTM, la conferenza delle regioni e delle provincie autonome e ANCI in data 30-12-2015 e recepito con dalla regione Toscana con DGR 4/2016 che riporta:

“Le misure emergenziali saranno attivate dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime consentite delle concentrazioni di PM10, di regola identificabili in 7 giorni.”

Inoltre in base all'esperienza nella gestione degli interventi contingibili come precedentemente disciplinati dalla DGR 22/2011 e dalla DGR 1182/2015, si ritiene necessario confermare alcuni dei criteri indicati nell'allegato 4 della DGR 1182/2015.

Le modalità di gestione degli interventi con tingibili devono basarsi sui seguenti criteri:

- Gli interventi sono finalizzati a ridurre il rischio di ~~avere un~~ superamento del valor limite giornaliero di 50 µg/m³ del particolato fine (PM10) (fissato dall'Allegato XI al DLgs 155/2010) e comunque limitarne l'intensità.
- gli interventi sono attivati al fine di prevenire il superamento dello standard per il PM10 fissato dal DLgs 155/2010 (che fissa in 35 il numero massimo di superamenti del valor limite giornaliero di 50 µg/m³) ed articolati secondo un principio di gradualità e di proporzionalità A tal fine gli interventi sono suddivisi in 2 moduli;
- gli interventi sono attivati assumendo come riferimento i valori delle concentrazioni di PM10 registrati dalle stazioni di fondo della rete regionale, tra quelle riportate in allegato 3 alla DGR 1182/2015 e delle previsioni meteorologiche sulla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo di inquinanti nei bassi strati. E' fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- la durata degli interventi è individuata secondo l'articolazione predefinita in moduli e le modalità di reiterazione degli stessi in funzione del persistere delle probabilità di superamento del valor limite giornaliero di 50 µg/m³. A tal fine, considerato che la stazioni prese a riferimento per la gestione di questi interventi sono quelle di fondo, rappresentative

dei livelli di concentrazione tipicamente meno influenzati da picchi di emissione di una specifica sorgente, si ritiene che la durata dei provvedimenti debba essere di un periodo definito e congruo dell'ordine di almeno 4-5 giorni. A tal proposito gli interventi dovranno essere graduati in funzione del relativo contributo emissivo con la finalità di diminuire la probabilità di superamento del valor limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, anche prendendo a riferimento quanto emerge dal quadro conoscitivo dei singoli PAC (emissioni come stimate in IRSE, contributi delle sorgenti come stimate in PATOS, ecc..).

- gli interventi vengono comunicati dai Comuni alla cittadinanza tramite sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi stessi;
- ARPAT comunicherà ai Sindaci dei Comuni interessati, secondo le modalità riportate in Allegato C della presente deliberazione, lo stato della qualità dell'aria ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi contingibili e urgenti;
- Il sindaco attiva gli interventi contingibili previsti dal PAC entro 24 ore dalla comunicazione da parte di ARPAT, per la durata predefinita;
- In base agli interventi contingibili definiti dalle amministrazioni Comunali, la Regione Toscana provvederà ad adottare il piano di azione di cui al comma 2 art. 10 del DLgs 155/2010 (interventi emergenziali del PRQA).

Le previsioni relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà fornita da LaMMA. In fase di prima applicazione, durante il periodo critico, dal 1 novembre fino al successivo 31 marzo, LaMMA metterà a disposizione una previsione semplificata a 3 giorni giorno stesso, primo e secondo giorno successivo.

La previsione è basata sulle previsioni relative ai valori dei parametri meteorologici più rappresentativi delle capacità dispersive dell'atmosfera che possono maggiormente influenzare i livelli delle concentrazioni di PM10 in aria ambiente, velocità del vento, precipitazioni, altezza dello strato di rimescolamento, opportunamente pesati. In una fase successiva LaMMA metterà a disposizione i valori delle concentrazioni di PM10 stimati mediante idonea modellistica¹.

La prevista capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà indicata tramite un "semaforo" con il seguente significato dei colori:

- rosso: condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti;
- verde: condizioni previste favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- arancio: condizioni previste indifferenti all'accumulo di inquinanti .

L'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) previsto al comma 3 ter art 13 l.r. 9/2010 potrà assumere 2 valori nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola :

- **valore 1** come valore di default, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste, sempre attivo nel periodo critico dal 1 novembre al 31 marzo per le aree di superamento indicate nella DGR 1182/2015 e smi. Gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale sono quelli legati al modulo 1 (parte 4 Allegato A)
- **valore 2** qualora la somma del numero dei superamenti del valor limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10 nei 7 giorni precedenti e delle condizioni previste favorevoli

¹ Tale azione, prevista tra le attività straordinarie S_C1 del piano Attività 2015 di cui al DD RT 1474/2015, richiede un'ulteriore attività, in collaborazione con ARPAT, per l'assimilazione tra i dati misurati su base oraria o giornaliera dalle stazioni di qualità dell'aria ed i risultati della catena di modelli WRF-CAMx al fine di ottenere previsioni da modello maggiormente aderenti alla realtà.

all'accumulo di inquinanti (semafori rossi) e nei 3 giorni successivi sia pari a 7 (ad esempio: se nei precedenti 7 giorni vi sono stati 4 superamenti del limite del PM10 e sono previsti 3 giorni con condizioni favorevoli all'accumulo "semafori rossi") In tal caso gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale sono quelli legati al modulo 2. Nell'ordinanza dovrà essere indicato il periodo di validità degli interventi (tipicamente 4-5 giorni).